



Dopo i Referendum per l'acqua pubblica **Per un governo pubblico dell'acqua**

Quale legge-quadro per la ripubblicizzazione dell'acqua: proposte legislative a confronto

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

Il successo della campagna referendaria, promossa dal Comitato promotore, di cui il Contratto Mondiale dell'acqua fa parte, si fonda sulla richiesta di avvio in Italia di un processo di *“ripubblicizzazione del servizio idrico”* nell'ambito dei servizi pubblici locali.

La proposta, supportata dal voto referendario di 27 milioni di uomini/donne ha promosso in Italia una nuova cultura dell'acqua come *“bene comune”* che deve essere fondata sui seguenti principi :

- acqua non è una merce, ma un diritto, un bene comune
- la gestione dell'acqua deve essere pubblica
- sull'acqua non si può fare profitto.

In parallelo, il successo raggiunto dai due quesiti referendari, ha Determinato, come effetto combinato, i seguenti effetti :

- la soppressione dei vincoli imposti dall'art. 23 e ripristinando delle modalità di affidamento previsti dalla giurisprudenza europea;
- la possibilità di ricorrere ad una pluralità di forme di gestione, da quelle di natura privatistica a quelle pubbliche, comprese Enti di diritto pubblico;
- la possibilità da parte del Governo nazionale di avvalersi della possibilità di classificare i SPL, in particolare il servizio idrico, come un servizio di interesse generale, *a valenza non economica*, cioè da gestire *fuori dalle regole del mercato e della concorrenza* .

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

- **Con riferimento agli effetti del primo quesito, è opportuno ricordare che la Consulta ha chiarito che “all’abrogazione dell’art.23-bis da un lato non consentirebbe nessuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo” dallo altro “l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano delle norme comunitarie”.**

Le norme di riferimento sono quelle relative alla gestione; a livello di inquadramento dei Servizi pubblici locali, è opportuno ricordare :

> la Commissione UE equipara i SPL ai SIEG(servizi di interesse economico generale)disciplinati dal Protocollo del Trattato ed include tra i SIEG *elettricità, gas, gestione dei rifiuti, servizio idrico;*

> la Commissione riconosce ai singoli Stati la possibilità gestire i SIEG secondo una pluralità di valori da cui derivano conseguenze : la classificazione del SII come SIEG(servizi a valenza economica)e tal caso delle regole della concorrenza, oppure conferire al alcuni servizi SIEG il carattere non economico (*quindi la possibilità di gestione fuori mercato*)

- **Per quanto riguarda l’abrogazione del secondo quesito referendario, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza di ammissibilità, ha evidenziato che la cancellazione del 7% di remunerazione del capitale è immediatamente applicabile perché la gestione dei SPL si basa sul pareggio tra costi e ricavi.**

Ciò premesso, ne consegue che

- **La legislazione nazionale o quelle regionali post- referendum che non rispettino li vincoli più rigidi rispetto a quelli comunitari, andrebbero incontro a possibili ricorsi di costituzionalità da parte dei promotori del comitato referendario in quanto violerebbero i vincoli determinati dall’esito referendario. Rispetto alla classificazione della natura dei SPL, cioè dei SIEG questa è una battaglia politica.**

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

Quali sono i possibili scenari post- referendum :

1. Livello nazionale (politico).

Il Parlamento deve :

- > procedere all'approvazione di una legge quadro che, possibilmente prima del 31.12.2011
- > regolamentare, con una norma generale, nel rispetto dei vincoli referendari i tre SPL (acqua, rifiuti, trasporti) regolamentati dall'art. 23 abrogato
- > approvare una normativa di settore specifica per il servizio idrico nazionale, sganciandola da altri servizi pubblici locali.

In ottemperanza alle aspettative referendarie il Parlamento dovrebbe avere il coraggio di avvalersi, della facoltà prevista dalla UE in tema di SIEG di poter approvare una legge quadro che :

- > inquadri il SII come un servizio di interesse generale, a valenza non economica
- > associ un approccio gestionale dell'acqua a modalità di governo complessivo delle risorse idriche territorialmente disponibili;
- > identifichi sui territori modalità di governo e gestione pubblica, partecipata decentrata rispettose delle condizioni e caratteristiche dei territori, che valorizzi l'autonomia locale dei Comuni e delle Comunità territoriali (piccoli comuni)

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

Attualmente in Parlamento sono depositati due proposte di legge specifiche di settore riferite però solo al Servizio idrico.

- la proposta di legge di iniziativa popolare “Principi per tutela, governo e la gestione delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, presentata il 10 luglio 2007 dal Forum dei Movimenti

- la proposta di legge del PD di modifica art.147,148,151,166 e art150 ... ed art. 23 bis ... in materia di gestione del SII e consorzi di bonifica, depositata prima dell' abrogazione dell'art.23

- è in corso di presentazione una proposta di legge da parte della Lega

Le proposte di legge depositate in Parlamento, presentate prima dell'esito referendario necessitano di essere “revisionate”

La legge di iniziativa popolare è la sola proposta che rispecchia, a livello di principi, le aspettative referendarie e può apportare innovazioni a livello di qualificazione del SII e di ripubblicizzazione della gestione

Le due proposte di legge saranno affiancate da altri progetti di legge , già preannunciate, che saranno sicuramente depositate da altri Partiti e forse dallo stesso Governo. E' necessario verificare qual è il livello di consenso raggiungibile.

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

Rispetto all'ipotesi di accelerare l'approvazione entro il 31 dicembre una nuova legge quadro sui SPL o di settore relativa al SII è opportuno rilevare

Considerazioni politiche

- 1. Stante l'attuale instabilità dell'attuale quadro politico e della instabilità finanziaria, appare difficile ipotizzare che il Parlamento possa approvare entro la fine dell'anno un nuovo testo di legge e si disposto a destinare risorse a carico della fiscalità generale.*
- 2. Non è ancora consolidata rispetto all'attuale quadro politico ed alle posizioni espresse dai partiti di tutto l'arco parlamentare, una maggioranza disponibile a sostenere una proposta di legge quadro che classifichi il servizio idrico come servizio di interesse generale*

Considerazioni su presupposti e compatibilità con la giurisprudenza europea

- 1. una nuova legge quadro che gestisca l'acqua al di fuori del mercato è compatibile con il Trattato di Lisbona che riconosce il ruolo essenziale dei servizi pubblici, la loro diversità nel modello europeo di società. Tale duplice approccio è presente nel protocollo n. 26 ai Trattati. I valori comuni dell'Unione comprendono, un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente nonché l'ampio potere discrezionale delle Autorità Nazionali, Regionali e Locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.*

Va verificato se c'è un consenso politico -quali forze politiche- sono disponibili a sostenere questa opzione e se solo per SII o per i tre SPL

Gli scenari post referendum : Quale legge-quadro

Rispetto allo scenario Europeo ed alle possibilità di intraprendere da parte degli STATI membri nei confronti della Commissione una classificazione dell'acqua come servizio di interesse generale, un bene comune, quindi un diritto umano, in ottemperanza della risoluzione ONU , è opportuno ricordare

- Ai sensi dell'articolo 14 del TFUE l'Unione e gli Stati membri, secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, *provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.*
- Detto articolo fornisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova base Giuridica per adottare, sulla base di una proposta della Commissione, regolamenti che stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni. La Commissione sta definendo con gli Stati e le Regioni relativamente ai servizi di interesse economico generale ,le cui regole scadono nel novembre 2011, nuove regole per questi servizi.
- All'interno della Unione europea, rispetto ai servizi idrici, si registrano in diversi Stati iniziative soprattutto da parte di Enti locali, di non rinnovo delle concessioni di affidamento in gestione a privati con ripubblicizzazione della gestione diretta del servizio idrico (Germania, Francia, Spagna, Italia). Sussistono quindi alcuni presupposti perché gli Stati possano richiedere alla Commissione europea una inclusione del servizio idrico fra i servizi di interesse generale.

Gli scenari post referendum : orientamenti gestionali

Le tendenze delle Aziende

Da parte degli operatori del settore (aziende) e delle organizzazioni di categorie, prevalgono atteggiamenti per ritardare l'entrata in vigore degli effetti referendari e mantenere lo status-quo rispetto sia alle tre modalità gestionali, che rispetto alla riduzione della tariffa.

Rispetto agli impatti del primo quesito, la tendenza delle associazioni di categoria è quella di fornire indicazioni, come se il principio prevalente di affidamento resti quello della "gara" da applicare con i "*minor vincoli previsti dalle normative comunitarie*"

La Federazione punta a fornire alle Aziende indirizzi gestionali evidenziando gli obblighi statuari in materia di affidamento di un servizio pubblico locale, cioè l'applicazione delle regole concorrenziali minime in tema di *gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica*

Le Aziende puntano a far riferimento al protocollo sui SIEG della Commissione UE, relativi alla fornitura ed organizzazione dei servizi di interesse economico generale, tra i quali sono compresi rifiuti, servizi idrici e trattamento acque, che sono soggette alle norme del trattato della UE in materia di mercato interno e di concorrenza, poiché l'attività è di carattere economico.

Le Aziende puntano alla conferma degli affidamenti in essere già acquisite che alla luce degli effetti post-referendari non vengono abrogate o messe in discussione e stimolano i Comuni a cedere parte del pacchetto azionario ed attivare imprese miste

Gli scenari post referendum : orientamenti gestionali

- Richiamandosi ai principi sovranazionali, le Aziende puntano a difendere le loro posizioni facendo riferimenti alla qualificazione della “natura della attività oggetto dello affidamento” .

I comportamenti aziendali posti in essere o che vengono proposte agli Enti locale si rifanno ai seguenti principi :

- > se c'è trasferimento di rischio in capo all'Ente affidatario, allora trova applicazione la disciplina delle concessioni
- > se invece il rischio resta in carico all'Ente concedente all'ora prevalgono le regole dell'appalto. Le direttive sull'appalto non trovano applicazione nel caso in cui prevalgono i presupposti per le concessioni.

Assumere rilevanza, in tale contesto in cui è difficile comprendere gli effettivi esiti post-referendari ed in presenza della complessità in cui gli enti gestori e gli Enti locali si trovano definire quali sono le Istituzioni che possono assumere decisioni rispetto alla natura del servizio ed alle modalità di affidamento.

Nell'attuale clima di incertezza, le politiche aziendali messe in atto sono quelle di accelerare i processi di “esternalizzazione” dei servizi .

Rispetto alle azioni proponibili nei confronti delle Aziende affidatarie, cioè di revoca degli affidamenti, questi possono avvenire solo se ci sono gravi inadempienze a livello di rispetto delle convenzioni.

Va tenuto presente :

- a) il contenzioso deve essere attivato su violazioni fondate e va tenuto presente i danni da rimborsare;
- b) La possibilità gestione e finanziaria, da parte degli Enti locali di gestire direttamente il servizio idrico o gli altri SPL

Gli scenari post referendum : orientamenti gestionali

- Rispetto alle azioni proponibili nei confronti delle Aziende affidatarie:
 - a) i Comuni possono decidere di “revocare gli affidamenti” secondo le modalità previste dalla convenzioni . La revoca delle concessioni è subordinata alla contestazione di gravi inadempienze rispetto alla qualità dei servizi ed impegni previsti (investimenti, opere di manutenzione etc)
Va tenuto presente :
 - il contenzioso deve essere attivato su violazioni fondate e va tenuto presente i danni da rimborsare;
 - la possibilità gestione diretta e finanziaria, da parte degli Enti locale del servizio idrico o gli altri SPL mediante propria Azienda (compatibilità con vincoli patto di stabilità)
 - b) I Comuni possono, in caso di gestione del servizio idrico attraverso Multiutility, anche chiedere- proporre alla assemblea dell'ATO lo scorporo del servizio idrico e l'affidamento ad una azienda speciale (verifica condizioni di fattibilità)
 - b) I Comuni che gestiscono il Sii attraverso una società in house possono decidere di trasformarla in azienda speciale

I principi proposti dalla legge di iniziativa popolare

- **Principi :L'acqua è un patrimonio idrico nazionale (la legge si propone di definire un governo pubblico e partecipato del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale (art.1)**
- **L'acqua è un bene naturale, un diritto umano, universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona (art.2)**
- **L'uso dell'acqua per alimentazione e per l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo.**
- **Per ogni bacino idrografico è predisposto un bilancio idrico (entro due anni) Lo stato,per il tramite Ministero ambiente, di concerto con regioni, province autonome,definisce l'autorità responsabile per la redazione e approvazione bilanci idrici di bacino in ottemperanza direttiva quadro 2000/60 (art.7) e definizione per tutti i corpi idrici del controllo degli scarichi, del corretto uso, del deflusso minimo.(art.8)**
- **Il servizio idrico integrato e da considerare un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica (un monopolio naturale ai sensi art. 43 costituzione)**
- **La gestione del SII è sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, cioè con finalità sociale ed ambientale.**

I principi proposti dalla legge di iniziativa popolare

- **Governo del SII** : la gestione e l'erogazione del servizio idrico non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico. I beni(acquedotti, reti, fognature, impianti, etc)s sono bene pubblici di proprietà degli enti locali. (art 5)
- **Finanziamento del SII** attraverso la fiscalità generale (costi investimento e costi per garantire il diritto ed una fiscalità specifica nonché attraverso la tariffa. (art 8)
- **Tariffa** : introduzione di un sistema tariffario, strutturato per fasce di consumo superiore ai 50 lt/g, per fasce articolate per scaglioni di consumo tenendo presente il reddito individuale,il nucleo familiare, la quantità dell'acqua erogata. Le normative regionali definiscono i tetti max di consumo. La tariffa deve coprire i costi degli investimenti,di depurazione e riqualificazione ambientale, i costi di prevenzione e di controllo. (art.9)
- **Governo partecipato** : gli enti locali devono adottare forme di democrazia partecipativa che prevedano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.(art.10)
- **Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale** : da destinare per finanziare progetti di sostegno all'accesso all'acqua, attraverso forme di cooperazione decentrate, attraverso forme di prelievo di un cents euro per mcubo (art.11)
- **Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del SII**

I scenari a livello regionali : strategie possibili

Livello regionale

In funzione della delega conferita dal Decreto Calderoli, quasi tutte le REGIONI sono chiamate ad attuare la “riorganizzazione dei servizi idrici” promulgando leggi regionali al più tardi entro il 31 dicembre di quest’anno.

Uno scenario possibile è quello di sfruttare la “vacatio legislativa” a livello nazionale,

le Regioni possono(se volontà politica) svolgere un ruolo da protagonisti attraverso l’emanazione di leggi regionali che possono introdurre nuovi scenari legislativi a livello di gestione dei servizi idrici o di tutti i SPL alla luce dei risultati referendari ; le opzioni possibili di cui le Regioni possono farsi carico :

- rivendicare nei confronti del Governo nazionale avvalendosi del principio, richiamato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 325, che lo Stato italiano ha legiferato imponendo, con art., 23, vincoli maggiori a quelli previsti dalla giurisprudenza europea.
- l’autonomia prevista anche dai trattati della UE a favore di Stato e Regioni per definire la “natura” dell’acqua e del servizio idrico, classificandoli come servizi di interesse generale, senza valenza economica; questa autonomia può essere rivendicata anche nei confronti del Governo e a livello di Conferenza delle Regioni presso la Commissione europea
- > farsi carico di un progetto di governo complessivo di tutte le acque (tutta l’acqua dolce) a livello regionale associato a strumenti finanziari regionali
- > introdurre modelli di gestione decentrati sui territori, che valorizzino l’autonomia degli Enti locali (Comuni) e loro aggregazioni a livello consortile per la gestione di servizi pubblici locali, superando la dimensione dell’ambito provinciale

leggi regionale : alcuni principi innovativi

Alcune Regioni più coraggiose o quelle a Statuto autonomo potrebbero :

- **Classificare e normare il SII al di fuori degli altri SPL (leggi acqua ad hoc)**
- **Classificare il SII come un servizio locale di Livello regionale , da gestire fuori della concorrenza in armonia con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., adottando se del caso un contenzioso con il Governo e la Corte Costituzionale rispetto alla sentenza 325/2010 che aveva riservato allo Stato la competenza;**
- **Stimolare a livello di Conferenza Europea delle Regioni una ridefinizione dei SII nell'ambito dei SIEG , richiedendo una nuova base giuridica e se del caso far ricorso alla Corte di Giustizia europea per richiedere una interpretazione autentica rispetto alla autonomia degli enti locali in applicabilità del diritto comunitario e dei principi del Trattato**
- **Riconoscendo l'autonomia gestionale diretta dei Comuni in funzione di principi del federalismo, rispetto ai servizi pubblici locali (acqua, rifiuti e trasporti) esercitate attraverso modalità Consortili di gestione diretta dei servizi fra comuni come peraltro già previsto per Comunità Montane e Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**
- **Attivare strumenti di finanza pubblica regionale per il finanziamento degli investimenti a livello di nuove infrastrutture o di manutenzione**
- **Attivare Organi di governo e di controllo (regolamentazione) partecipato del governo e bilancio idrico regionale introducendo modalità partecipate dei cittadini, dei Comuni alle strutture**

Leggi regionale : alcuni principi innovativi

- **Rispetto agli Organi di Governo**

- Ripristinare con diverse denominazione le competenze in capo agli Ambiti territoriali attraverso ***Assemblee dei Comuni o Convenzione fra Comuni, Consiglio di Bacino, Aziende speciali Consortili (previste dalla legge 244/2007 art. 2 comma 38)***
- Evitare di trasferire alla Regione o alle Province la competenza ed il governo o la gestione diretta di acqua e rifiuti
- Riorganizzare il Servizio idrico o di tutte le risorse idriche, attraverso leggi regionali di settore che introducono i seguenti principi:
 - > **governo** sulla base di **bacini idrici**, superando la gestione provinciale, con modalità diversificate di governo che producono effetti di sistema, cioè di costruzione ; progettazione e coordinamento interventi infrastrutturale dei SPL(reti informatiche, gas, acqua) ed in particolare gestione degli ammortamenti , quindi creare un ente di gestione su base regionale
 - > **gestione** che valorizzino i Comuni e consentano modalità gestionali diversificate sub ambiti composti : da Consorzi di comuni associati ; Aziende speciali che operano su più comuni tramite convenzioni
 - > **controllo** e regolamentazione dei SPL attraverso l'istituzioni di Autorità regionali di controllo degli investimenti, gestione ammortamenti e tariffe che prevedano la partecipazione Comuni e dei cittadini residenti.
 - > a **livello finanziario**, introdurre strumenti di Finanza pubblica regionale, come Fondi regionali o di garanzia a supporto degli investimenti infrastrutturali. Prestiti, lancio Obbligazionari regionali; cassa deposito prestito,risparmio territoriali dei cittadini o azionariato dei cittadini
- **mobilitazione delle risorse**: tariffe differenziate e progressive per usi e rispetto all'acqua potabile, per scaglioni di consumo, incentivando il risparmio, costituzione di società patrimoniali regionali

A livello di Comuni : autonomia responsabile

I Comuni, grazie al referendum, hanno recuperato al pari delle Regioni, una parte della loro autonomia.

In particolare essendo i proprietari degli impianti e gli enti che, attraverso gli Ambiti territoriali hanno la responsabilità ed autonomia di scegliere e decidere le modalità di affidamento dei SPL. Rispetto a questa facoltà oggi i “Comuni” più liberi di scegliere la formula organizzativa che ritengono più opportuna per la gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa la gara, sempre in ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza.

I Comuni sono investiti di una nuova “*libertà responsabile*” di cui saranno chiamati a rispondere anche verso i cittadini.

In che modo ed in quali ambiti i Comuni possono esercitare questa “libertà”.

Rispetto al primo quesito referendario e quindi alla abrogazione dell’art. 2, e quindi alle modalità di gestione, ci permettiamo indicarne alcune :

- Rispetto agli effetti dell’abrogazione dell’art.23, gli Enti locali, si trovano a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed a verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettati comunitari.
- Possono assumersi il rischio e rivendicare, come conseguenza dell’abrogazione referendaria dell’art, 23, l’autonomia dei Comuni di poter scegliere oltre che una gestione tramite società a totale partecipazione pubblica, *anche gestione in economia o mediante azienda speciale.*
- Devono vigilare sulle leggi Regionali di riorganizzazione degli Ambiti territoriali rivendicando i loro spazi di autonomia decisionale e nuove modalità di governo e gestione dei servizi pubblici locali ed in particolare del servizio idrico
- Devono chiedere di avviare una legge di governo complessivo di tutta l’acqua, che associ la gestione dei consorzi idrici, degli usi produttivi che sono disciplinati da legislazioni e soggetti territoriali diverse (competenze regionali, provinciali : proprietà....)

A livello di Comuni : autonomia responsabile

- **Rispetto al secondo quesito referendario, cioè alla abrogazione della remunerazione del 7% dalla tariffa, gli Enti Locali sono chiamate ad assumersi la responsabilità dell'effettiva applicazione della norma abrogata.**
La Corte costituzionale ha affermato che l'abrogazione della norma, determina immediata applicabilità della riduzione.

Fino al 31.12 2011 (data di cessazione degli ATO) la determinazione delle tariffe resta in capo alle Autorità d'ambito e quindi ai Comuni che possono pertanto chiedere agli Enti affidatarie della gestione del SII la revisione della Tariffe con riduzione del 7% sulle bollette inviate agli utenti.

In assenza di iniziative i cittadini saranno costretti ad organizzarsi ed attivare di class-action, tramite le associazioni di tutela dei Consumatori, o a far ricorso al giudice amministrativo per la restituzione dei maggiori importi incassati o chiederne l'accumulazione su un fondo destinato agli investimenti.

Per evitare l'attivazione di questi contenziosi, va contrastata la tesi delle società di gestione e dalle associazioni di categoria, che sostengono :

- che in attesa di pubblicazione dei decreti restano vigenti le norme attualmente vigenti e le convenzioni di gestione sottoscritte
- che sono vigenti i criteri del decreto ministeriali del 1966 per la determinazione della tariffa fino alla emanazione ed attuazione dei nuovi provvedimenti tariffari da parte della costituenda Agenzia nazionale per la regolamentazione in materia di acqua

Va altresì segnalato che all'interno del Decreto sviluppo appena approvato l'articolo 10, comma 28 sancisce il fatto che dal 26-09-2006 è definitivamente cessata la possibilità di applicare la tariffa CIPE in attesa dell'attuazione del metodo normalizzato, dunque a quella data termina il cosiddetto "regime transitorio".

Le interpretazioni sugli scenari post referendari

In nodi interpretativi che restano aperti:

- 1 Autonomia degli enti locali : le sentenze della Corte Costituzionale hanno dimostrato scarsa sensibilità nella difesa di questa autonomia e richiamato l'esclusiva competenza dello Stato sui qualificazione dei SPL che sono oggetto della concorrenza.
2. Quadro legislativo vigente : il successo referendario non fa rivivere il 113, non c'è reviviscenza delle norme abrogate, ma restano alcune incognite. Si conferma il principio delle modalità previste dalla giurisprudenza europea e dai pronunciamenti della Corte di Giustizia che ha sancito i seguenti principi :
 - Servizio pubblico è tale se l'iniziativa economica è svolta da soggetto territoriale (nel servizio pubblico l'imprenditore non è un imprenditore a pieno titolo)
 - Gestione pubblica presuppone ente pubblico (non importa la natura) e presenza e rispetto di principi- vincoli : controllo analogo,prevalenza locale delle attività,efficienza del servizio ed economica(costi=ricavi). In questi casi non prevalgono le regole del mercato.
 - Il Soggetto titolare del servizio pubblico: non è identificato, nè sono descritte le caratteristiche ; non esiste una definizione di Enti di diritto pubblico a livello UE e quindi i Comuni hanno facoltà di poter decidere natura dell'ente in funzione delle leggi nazionali.

Le interpretazioni sugli scenari post referendari

3. I vincoli residuali derivanti dalla legislazione vigente :

- rispetto al governo

> art. 35 , comma 6, **i gestori** non possono avere la proprietà degli impianti/reti, che in quanto beni demaniali/pubblici che sono in capo ai Comuni o a Società costituita dai Comuni (Società patrimoniali)

> obbligo della trasformazione dei Consorzi dei comuni in Spa in funzione di scelte politiche anteriori al 113 (vincolo che impedisce modalità consortile gestionale)

> Aziende speciali consortili solo a livello di “governo” (regolamentazione)

- rispetto alle modalità di gestione le opzioni che si aprono post-referendum sono:

> sopravvivenza art .114/267/2000 TUEL quindi l'**Aziende speciale** (monocomunale) L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

> sopravvivenza dell'art. 118 TUEL : aziende **Municipalizzate** che consentono collaborazioni con altri comuni attraverso Convenzioni fra più comuni (Da verificare)

La corte di Giustizia UE ha riconosciuto che non c'obbligo di gara nel caso di estensioni del servizio ad altri comuni, se richiesto da un comuni) in contrasto con sentenza della Corte Costituzionali italiana.

L'ipotesi di una Azienda speciale Municipalizzata + convenzioni fra comuni può essere quindi una modalità da esplorare e verificare.

Le modalità di partecipazione nel governo, gestione S.i.i

Partecipazione : le elaborazioni giuridiche e le modalità di messa in pratica, in Italia, sono scarse, tutta da costruire.

Partecipazione associata solo a principi di sussidiarietà verticale

Modalità di partecipazione rispetto al servizio

Partecipazione a livello di controllo della *qualità del servizio erogato* (*carta dei servizi, comitato utenti*)

Partecipazione a livello della gestione del servizio (consigli Comunali, rapporti con assessori e commissione competenti, ed enti gestori SII)

Partecipazione alla definizione delle politiche (Regioni : Commissioni, assessorati ; a livello assemblee AATO ed exAATO; candidature, quote riservato a rappresentanti società civile nelle municipalizzate

Partecipazione a livello di Organi regionali di controllo e di regolamentazione a livello regionale a livello

Modalità di partecipazione a livello decisionale

Devono essere differenziate a secondo obiettivi

a livello dei Comuni : partecipazione nei Cda delle società di gestione: parere consultivo?, parere obbligatorio ?, diritto di voto?

a livello di AATO : componenti della assemblea AATO ; partecipazione nell'organo di gestione AATO (Cda. Ufficio di ambito)

Modalità a livello di vigilanza di applicazione delle decisioni

All'interno organi di Governo

A livello della valutazione delle modalità di gestione

A livello di consultazione dei cittadini, progettazione, scelta delle modalità (progetto)

Azioni e percorsi a difesa dei due quesiti referendari

Livello nazionale

- Azioni legali ed istanze da parte dei sottoscrittori del 1 e 2 quesito referendario
- Azioni di supporto da parte di Associazioni nazionale facenti parte del Comitato promotore

A livello territorio

▪ Azione di pressione sui comuni e consigli comunali degli AATO

Sulla base dei regolamenti degli AATO i **Comuni** possono richiedere la convocazione delle assemblee AATO e presentare proposte di odg o delibere modifiche e revisioni dei piani di investimento e delle modalità di affidamento del SII Quindi dare attuazione agli adempimenti previsti dai due quesiti referendari (prima scioglimento del 31.12.2011)

I Comitati locali e lo stesso Forum, non essendo soggetti formalmente costituiti, non sono soggetti “titolati” ad assumere azioni legali a difesa referendum, né possono essere riconosciuti come soggetti portatori di interesse da parte sia degli AATO che dei Comuni, ma possono stimolare adozione di impegni da parte dei singoli Comuni e dell’ANCI regionale

Azioni e percorsi a difesa dei due quesiti referendari

- Azioni nei confronti delle Regioni rispetto legge di riordino AATO entro 31.12
- Obiettivo massimale
 - > Legge regionale che introduce un modello innovativo di “governo complessivo” di tutte le risorse idriche
 - “gestione pubblica e partecipata del S.i.i come servizio di interesse generale a valenza non economica
 - “riconosca e garantisca il diritto all’acqua”
- Obiettivo Minimo
 - Legge regionale di riorganizzazione degli ATO a livello regionale
 - > sulla base di bacini idrografici
 - > mantenga il governo in capo ai Comuni e Comunità montane
 - > rispetti i principi e modifiche dei referendum, modalità di gestione pubblica, partecipata dai cittadini e divieto remunerazione della tariffa
 - > preveda enti di controllo a livello regionale, partecipati da comuni e cittadini,

I scenari a livello regionali : Veneto strategie possibili

- Vertenze territoriali esistenti
- > alcuni Comuni non sono entrati negli ATO e gestiscono direttamente SII
- > alcuni Comuni hanno approvato odg che prevedono inserimento negli Statuti il principio del diritto all'acqua e la dichiarazione che il SII è privo di rilevanza economico
- Con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2736 del 30 settembre 2008 – che non ha finora trovato attuazione - ha previsto di accorpate gli attuali 8 ATO esistenti in 3 nuovi Ambiti definiti come segue:
- **1-Ambito Territoriale Ottimale Occidentale:** comprende i comuni degli attuali ATO Veronese, Bacchiglione, Brenta, Valle del Chiampo.
- **2- Ambito Territoriale Ottimale Meridionale:** comprende i comuni degli attuali ATO Laguna di Venezia e Polesine.
- **3- Ambito Territoriale Ottimale Orientale:** comprende i comuni degli attuali

ATO Orientale Veneto e Alto Veneto.

ALTO VENETO;

VENETO ORIENTALE;

LAGUNA DI VENEZIA


BRENTA;

BACCHIGLIONE;

POLESINE;

VERONESE;

VALLE DEL CHIAMPO.



I scenari a livello regionali : la situazione in Veneto



A livello di ATO

Operativi: 8 ATO di cui 7 con affidamenti

Modello di affidamento prevalente : “in house”

Articolazione affidamenti :

11 società totalmente a capitale pubblico (in house-providing)

1 Società mista con partner privato

Modelli di affidamento in essere per AATO

A - ATO Alto Veneto : nessuno

E - ATO Bacchilione : 3 società Spa

D - ATO Brenta : 1 società Etra Spa

F - ATO Polesine : 1 società Polesine servizi Spa

G - ATO Veronese : 2 società Gardesana e Acqua
veronese scral

H - ATO Val di Chiampo : 1 società Acque di Campo spa

A - ATO Veneto Orientale : 2 società srl e scrl

